

Studio legale
Avv. Giuseppe Fiorellini

97019 * V I T T O R I A * (RG)

Via Como, 227 tel-fax 0932/982293 Cell. 3339858159

Email: giuseppEFIorellini1@virgilio.it

Pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it

P. IVA: 01044970885

TRIBUNALE DI RAGUSA - GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il sig. **Boncoraglio Giuseppe** BNCGPP53S15E366M nato a Ispica il 15/11/1953, res.te a Ispica, via Sicilia n. 109; rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Fiorellini (C.F.:FRLGPP67S06M088R) con studio legale in Vittoria (RG), via Como n. 227, tel./fax: 0932.982293, p.e.c.: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Vittoria, Via Como n. 227, giusta procure in calce al presente atto;

– ricorrente

CONTRO:

M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, viale Trastevere 76/A; e contro Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito territoriale della provincia di Ragusa, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa, via Bruno G.;

- resistenti -

PREMESSO in fatto

- Che il ricorrente, già inserito nella Graduatoria Provinciale Permanente della Provincia di Ragusa, relativa al profilo di collaboratore scolastico, veniva depennato dalla suddetta graduatoria, ai sensi dell'art. 559 2 comma D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, in seguito alla sua rinuncia alla proposta di nomina in ruolo nel profilo di "Collaboratore scolastico".
- Che il depennamento avveniva con effetto dall'01.09.2017 e per l'a/s 2018/19.
- Che avendovi interesse, il ricorrente ha prodotto istanza di partecipazione (All.1) al procedimento relativo al reinserimento nella suddetta graduatoria. Attraverso il procedimento di cui al c.d. Concorso dei 24 mesi, indetto dall'U.S.R. Sicilia con D.D.G. prot. N. 7908 del 11 marzo 2019 e con provvedimento dell'USP Ragusa del 13 marzo 2019, chiedendo di essere reinserito in graduatoria per l'a/s 2019/20.
- Che il Miur con disposizione del Dirigente dell'U.S.P. Ragusa del 26 giugno 2019 (All. 2) dichiarava inammissibile l'istanza, in conseguenza del depennamento con effetto dall'01.09.2017 e per l'a/s 2018/19, dalla graduatoria ai sensi dell'art. 559 2 comma D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297.
- Che avverso il provvedimento di diniego il ricorrente proponeva reclamo (All. 3).

In Diritto



- 1) **In via preliminare (Della giurisdizione in materia):** La controversia de qua trova il suo referente normativo nel D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, detta normativa disciplina la formazione e la gestione delle graduatorie permanenti relative al personale A.T.A., stabilendo la periodica integrazione delle stesse attraverso l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso. Inoltre, i concorrenti non ancora nominati, purché già compresi in graduatoria, hanno diritto non solo a permanere nella graduatoria, ma anche ad ottenere una rettifica del punteggio quesito, cd. aggiornamento, attraverso la valutazione di nuovi titoli. Con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è avvenuta la traslazione *ex lege* del potere giurisdizionale in materia di pubblico impiego al Giudice ordinario, tutto ciò costituendo la naturale conseguenza della privatizzazione dei rapporti d'impiego alle dipendenze della P.A., spetterà, quindi, al ***“giudice ordinario (...) tutelare la pretesa all’inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l’eventuale assunzione.”*** (Sezioni Unite Corte di Cassazione, Sentenza 20 giugno 2007 n. 14290).
- 2) **In via preliminare (Del possesso dei requisiti richiesti):** A mezzo istanza di partecipazione al suddetto concorso dei 24 mesi, il ricorrente chiedeva il **reinserimento** nella Graduatoria Provinciale Permanente della Provincia di Ragusa relativa al profilo di collaboratore scolastico. All'uopo dichiarava il possesso dei requisiti richiesti così come espressamente previsti dal bando ossia il possesso del requisito principale i 24 mesi di anzianità di servizio, così come determinati nel bando (All. 1), il requisito di cui all'art. 554 comma 2 D.lgs. 297/94 nella parte nella quale recita: **“E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.”**, nonché quello previsto dall'art. 2 2.1 lett. a) dello stesso bando, essendo in servizio in qualità di “Collaboratore scolastico” a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, alla data di pubblicazione ed entro la data di scadenza del bando e nello specifico dal 16/10/2018 al 15/03/2019. Il ricorrente infatti possiede l'anzianità di servizio richiesta cioè almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi secondo le modalità di calcolo previste: *(le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero)*; tale servizio è stato prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA (Collaboratore scolastico) statale cui concorre (All. 1); inoltre essendo in servizio in qualità di “Collaboratore scolastico” a tempo determinato in una scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, alla data di pubblicazione ed entro la data di scadenza del bando e nello specifico dal 16/10/2018 al 15/03/2019 (All. 1) possiede anche il requisito di



cui all'art. 2 2.1 lett. a) del bando (All. 4). Il termine per il possesso dei requisiti, previsto all'art. 2 2.10 del bando: *“I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.”*, impone la necessità di possedere il requisito entro la data di scadenza e non fino alla data di scadenza del concorso. Tutto ciò, a maggior ragione, per quanto riguarda il termine richiesto per il requisito del servizio a tempo determinato. Tale termine va interpretato come tempo della maturazione del requisito, ossia l'a/s di indizione del bando. Tutto ciò per ragioni di certezza e trasparenza dell'azione amministrativa. Tale requisito è, infatti, richiesto in ogni edizione del c.d. concorso dei 24 mesi e se dovesse essere posseduto in un tempo specifico e fisso, non potrebbe che essere legato a una data certa. Una data certa non può essere individuata in un concorso il cui bando pur essendo indetto ogni anno, non viene bandito ad una data fissa. In ogni edizione il concorso è bandito in date differenti, rispetto all'anno precedente con la conseguenza di lasciare al caso la possibilità di essere in possesso del requisito di cui all'art. 2 2.1 lett. a), essendo impossibile far coincidere la scadenza dei contratti a tempo determinato del servizio con una scadenza sempre variabile.

- 3) **Del diritto al reinserimento:** Il Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito in Legge 4 giugno 2004, n. 143 all'art. 1 bis in tema di graduatorie permanenti statuisce che *“A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria”*, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”, la partecipazione al concorso c.d. dei 24 mesi rappresenta appunto la domanda dell'interessato che dev'essere formulata in seguito alla cancellazione. Infatti *“Il reinserimento nella graduatoria presuppone, invece, la previa cancellazione dell'interessato”* (Sentenza Cassazione Civile n. 12091 del 16/05/2017). Inoltre letteralmente il provvedimento di diniego del 26 giugno 2019 (nella premessa al penultimo capoverso) afferma che il depennamento è avvenuto dalla graduatoria valida per l'a/s 2018/19 (All. 2), e non risulta esserci alcuna preclusione normativa al reinserimento essendo la sanzione della decadenza legata all'a/s cui si riferisce; al contrario con disposizione normativa espressa il diritto scolastico ammette la possibilità su domanda ed entro determinati termini il reinserimento nella graduatoria dalla quale si sia stati cancellati. Quindi è illegittima la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza e avendone i requisiti il ricorrente ha diritto al reinserimento.

Poiché, come sopra detto, l'istanza volta al reinserimento in graduatoria è stata disattesa mediante provvedimento espresso, il ricorrente intende agire in giudizio per far valere l'illegittimità del diniego.

Se non che, nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto al reinserimento nella graduatoria, l'istante è sovrastato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Poiché si attingerà dalla graduatoria provinciale permanente per l'attribuzione e il conferimento delle supplenze **e questo già sin dall'inizio dell'a/s. 2019/20.**



Qualora per l'inserimento in graduatoria il ricorrente dovesse attendere la pronunzia di merito, che difficilmente potrebbe aversi in tempi brevi, sarebbe automaticamente escluso dal conferimento degli incarichi in vista del prossimo anno scolastico, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio.

Il risarcimento infatti potrebbe sanare il danno da lucro cessante commisurato alle retribuzioni perdute, ma non anche gli ulteriori pregiudizi a carattere non strettamente patrimoniale.

Devesi al riguardo rilevare che la giurisprudenza riconosce, in via generale, il diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa giacché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno, ma di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro (Cass. n. 14199/01; n. 1530/98; n. 7708/95; n. 12088/91) e, nel caso di specie, di arricchimento professionale.

A ciò si aggiunga che il mancato conferimento delle supplenze priverebbe l'interessato, per tutta la durata del giudizio di merito volto all'affermazione del diritto all'inserimento in graduatoria ed al risarcimento dei danni, della possibilità di avvalersi del punteggio eventualmente acquisito nel corso dell'anno scolastico 2019/20, risultando in tal modo penalizzate anche per gli anni a venire nei confronti dei colleghi che già risultano inseriti nella graduatoria.

Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, si chiede che

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro

previa instaurazione del contraddittorio, in via cautelare ed urgente, ordinare, al MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, ed all'Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito territoriale di Ragusa, in persona del Dirigente *pro tempore*, il reinserimento nella “Graduatoria provinciale permanente” della Provincia di Ragusa valida per l'a.s. 2019/20.

Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva espressa di agire in separata sede per il ristoro dei danni patiti in conseguenza del mancato o ritardato inserimento del ricorrente nella graduatoria dovuto alla condotta assunta dalla pubblica amministrazione.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che l'istante è esentato dal pagamento del contributo unificato perché il suo reddito è inferiore a € 34.585,23.

Si allegano:

1. Istanza e allegati;
2. Provvedimento di diniego
3. Reclamo
4. Bando.

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

Premesso

- che alla luce di quanto rassegnato in ricorso tutti i Collaboratori scolastici attualmente inseriti nella “Graduatoria provinciale permanente” della Provincia di Ragusa alla quale il ricorrente aspira ad essere reinserito vigente per l'anno scolastico 2019/20, assumono la qualità di controinteressati;



- che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari ovvero mediante pubblicazione sulla G.U. risulterebbe oltremodo gravosa;

Tutto ciò premesso,

Chiede

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome del ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per le classi di concorso Scuola Primaria e dell'Infanzia vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, ambito territoriale di Ragusa"
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, Addì del deposito

Avv. Giuseppe Fiorellini

